



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Reggio Calabria, 11 marzo 2022

AI SIGG.RI SINDACI, COMMISSARI STRAORDINARI E
PREFETTIZI

LORO SEDI

e.p.c.,

AL SIG. QUESTORE
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE CARABINIERI
AL SIG. COMANDANTE PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA
REGGIO CALABRIA

OGGETTO: Emergenza umanitaria profughi provenienti dalla Repubblica Ucraina.

Si fa seguito alla circolare n. 26909 del 2 marzo 2022, per fornire ulteriori indicazioni in merito alla gestione della crisi umanitaria legata agli eventi bellici in corso in Ucraina e al conseguente afflusso in Italia di cittadini in fuga dal conflitto.

Al riguardo, si rammenta che con delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022, è stato dichiarato, fino al 31 dicembre prossimo, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale.

Negli ultimi giorni si sono registrate, anche in questa Città Metropolitana, numerose iniziative a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto, e diversi Comuni – ma anche privati cittadini – hanno offerto la propria disponibilità ad accogliere i cittadini ucraini.

Si rende quindi necessario fornire alcune indicazioni che valgano a meglio coordinare gli interventi, unitamente a indicazioni in merito alla gestione della posizione dei cittadini ucraini che faranno ingresso in questo territorio metropolitano.

1. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Tutti i cittadini ucraini arrivati sul territorio di questa Città Metropolitana dovranno presentarsi personalmente, **entro il più breve tempo possibile**, per fornire i loro recapiti e attivare le procedure di regolarizzazione amministrativa relative alla propria situazione individuale.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Tutti i moduli necessari saranno disponibili presso gli Sportelli Immigrazione della Polizia di Stato.

I cittadini ucraini dovranno presentarsi presso le strutture di Polizia con **qualunque documentazione di cui dispongano** (passaporto, certificati di nascita dei figli, certificati di parentela con eventuali cittadini ucraini già residenti sul territorio italiano, ecc.).

Nel corso dell'incontro verranno fornite tutte le informazioni utili riguardo alla loro permanenza regolare sul territorio italiano.

Si rappresenta in ogni caso che, in quanto cittadini di un Paese in regime di esenzione del visto con i paesi Schengen, **la permanenza regolare sul territorio italiano è comunque garantita a tutti i cittadini ucraini per giorni 90 dall'ingresso** degli stessi sul territorio Schengen (fa fede il timbro sul passaporto).

Tutti **coloro che offrono ospitalità** ai cittadini ucraini dovranno presentarsi **personalmente, entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o, comunque, entro il più breve tempo possibile**, per rilasciare la *Dichiarazione di Ospitalità* e fornire i loro recapiti. I moduli necessari saranno disponibili presso gli Sportelli Immigrazione della Polizia di Stato.

La documentazione di cui sopra deve necessariamente essere compilata **personalmente**, esclusivamente presso uno dei seguenti Uffici:

- **Sportello Immigrazione della Questura di Reggio Calabria, via N. Bixio n. 1c**
(Orario di Apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 13, e il mercoledì pomeriggio anche dalle ore 15 alle ore 18)
- **Sportello Immigrazione del Commissariato di Siderno, via Amendola n. 77**
(Orario di Apertura: dal mercoledì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12)
- **Sportello Immigrazione del Commissariato di Gioia Tauro, Strada Provinciale per Rizziconi snc**
(Orario di Apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12)

L'accesso a queste strutture per i cittadini ucraini e le persone che li ospitano è **prioritario**.

Per qualunque informazione, è possibile consultare il **sito web della Questura di Reggio Calabria**, dove è reperibile una brochure con le principali informazioni utili e una pagina dedicata relativa alla gestione amministrativa dei profughi ucraini, o scrivere una mail alla casella di posta immig.quest.rc@pecps.poliziadistato.it

2. ASPETTI SANITARI

I profili attinenti la gestione dei cittadini ucraini sul piano sanitario sono stati oggetto di una prima disamina da parte del Ministero della Salute che, con circolare n.15743 del 3 marzo 2022 ha fornito indicazioni in ordine all'esecuzione di test



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

diagnostici - tamponi oro/rinofaringei antigenici e molecolari - per infezione da SARS-CoV-2, alla somministrazione di vaccini anti-COVID-19 ed altre vaccinazioni di routine.

L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile **6 marzo 2022 n. 873** (di seguito **OCDPC 873**) contiene disposizioni di carattere sanitario, rilevanti anche per quanto riguarda l'attività di accoglienza e di sistemazione nella rete CAS/SAI.

In particolare, l'art.2, comma 1 stabilisce che fino al 31 marzo 2022, i cittadini ucraini provenienti dall'Ucraina e i soggetti provenienti comunque dall'Ucraina a seguito del conflitto, che fanno ingresso nel territorio nazionale, devono effettuare, tramite tampone, un test molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 entro 48 ore dall'ingresso. Ciò in coerenza con quanto previsto nella predetta circolare del Ministero della Salute del 3 marzo 2022.

Nei cinque giorni successivi al tampone i predetti cittadini devono osservare il regime di auto-sorveglianza con obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ad esclusione delle categorie esonerate ai sensi della normativa vigente.¹

È inoltre previsto (art. 2, comma 2) che fino al 31 marzo 2022, i predetti cittadini possono utilizzare i mezzi di trasporto pubblico di cui all'art. 9-quater, comma 1, D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87² per raggiungere le strutture di cura e/o assistenza sanitarie, il domicilio o altro luogo di accoglienza nonché accedere alle strutture ricettive messe a loro disposizione, anche esibendo la

¹ Si segnala che la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ha predisposto un documento informativo, redatto in lingua ucraina, inglese e italiana, contenente le istruzioni salienti ai fini dell'indirizzamento dei profughi verso le strutture presso le quali potranno effettuare lo *screening* sanitario. Tale documento, che contiene anche indicazioni per la regolarizzazione della presenza dei cittadini ucraini sul territorio nazionale, nonché per l'accesso al circuito di accoglienza, sarà pubblicato sui siti istituzionali della Polizia di Stato.

² **Art. 9-quater (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto)** 1. Fino al 31 marzo 2022, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:

- a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
 - b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
 - c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
 - d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
 - e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.
- e-bis) LETTERA ABROGATA;
- e-ter) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. OMISSIS –



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

certificazione di essersi sottoposti nelle 72 ore antecedenti a un test molecolare effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, ovvero nelle 48 ore antecedenti a un test antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, comunque entro il limite massimo di cinque giorni dal tampone, se negativo.

Sussiste l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su tutti i mezzi di trasporto.

Anche i profughi ucraini devono effettuare la quarantena di cinque giorni prevista dall'ordinanza del Ministro della Salute del 22 febbraio 2022, esplicitamente richiamata dall'art. 2, comma 2, OCDPC 873, fatto salvo il caso in cui siano in possesso di certificazione vaccinale riconosciuta.³

La quarantena potrà essere effettuata anche presso le strutture CAS/SAI o altre strutture ricettive.

Fino al 31 marzo 2022, nelle more dell'emissione del certificato verde cosiddetto "rafforzato" di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a-ter), D.L. n. 52/2021, le medesime persone sono autorizzate a permanere nei centri di accoglienza, nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) o nelle altre strutture ricettive ove sono ospitate o presso abitazioni private in tutto od in parte messe a disposizione.

L'ordinanza dà infine indicazioni in merito alla somministrazione dei vaccini anti Covid-19, difterite, tetano, pertosse, poliomielite e all'offerta di altre vaccinazioni.

3. RICOGNIZIONE POSTI DISPONIBILI

Il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha adottato l'ordinanza n. **872** (di seguito **OCDPC 872**), del **4 marzo 2022**, recante disposizioni urgenti di protezione civile per i profili attinenti specificamente l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza ai cittadini ucraini che stanno affluendo in Italia in conseguenza degli eventi bellici.

³ L'art. 1 dell'ordinanza del Ministero della Salute stabilisce che, a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, l'ingresso sul territorio nazionale è consentito alle seguenti condizioni:

a) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli del digital Passenger Locator Form mediante visualizzazione dal proprio dispositivo mobile oppure in copia cartacea;

b) presentazione al vettore al momento dell'imbarco e a chiunque è deputato a effettuare controlli di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, o di altra certificazione attestante le condizioni di cui al citato art. 9, comma 2, riconosciuta come equivalente secondo provvedimenti adottati dal Ministero della salute e nei termini di durata stabiliti dai regolamenti europei vigenti in materia.

Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui alla lettera b), si applica la misura della quarantena presso l'indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form, per un periodo di cinque giorni, con l'obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di detto periodo.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

L'art. 3, OCDPC 872 affida alle Prefetture il compito di fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza, a partire dalle operazioni di identificazione, mediante la rete dei centri di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11, d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 e, per il tramite del Servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, D.L. 30 dicembre 1989, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, mediante il Sistema di accoglienza e integrazione.

Si rammenta che l'art. 3, D.L. 28 febbraio 2022, n. 16, ha disposto l'incremento delle risorse finanziarie destinate al sistema di prima accoglienza, per un importo corrispondente al costo di circa **5.000 ulteriori posti**, che dovranno essere attivati nell'ambito della rete dei **Centri temporanei di accoglienza (CAS)**, nonché l'attivazione di ulteriori **3.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI)** di cui al citato art. 1-sexies.

È stata inoltre estesa ai profughi provenienti dall'Ucraina la riserva di posti (**complessivamente 5.000**) del Sistema di Accoglienza e Integrazione già prevista e finanziata per i cittadini afghani evacuati.

Il comma 5 dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 16/2022 ha infine stabilito che i profughi ucraini possono essere accolti nelle strutture di prima accoglienza (CAS) e nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), anche se non in possesso della qualità di richiedente protezione internazionale o degli altri titoli di accesso previsti dalla normativa vigente.

Nello specifico, l'art. 3, OCDPC 872 prevede:

- in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche, le Prefetture possono provvedere al reperimento di nuove, idonee strutture ricettive, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021.
- per le medesime esigenze le Prefetture, in raccordo con i Commissari delegati nominati ai sensi dell'art. 2, ovvero i Presidenti delle Regioni, possono ottimizzare, anche in riferimento all'evoluzione della crisi pandemica, l'utilizzo delle strutture allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27⁴.

⁴ **Art. 4 (Disciplina delle aree sanitarie temporanee)** 1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Alla luce della disposizione anzidette le SS.LL. vorranno verificare la disponibilità di strutture e soluzioni alloggiative idonee, le quali potranno rientrare nella rete dei posti CAS. Si rammenta che potrà essere valutata la possibilità di sottoscrivere accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15, L. n. 241/1990, al fine di affidare alle SS.LL. la gestione dell'accoglienza, secondo la disciplina del sistema CAS, con oneri a carico del Ministero dell'Interno. Come indicato dall'art. 3, OCDPC 872, queste strutture potranno essere attivate in caso di massiccio afflusso o di particolari criticità numeriche conclamate o previste, anche in deroga allo schema di capitolato d'appalto approvato con D.M. del 29 gennaio 2021. Potrà così essere ridefinito il novero dei servizi previsti dal capitolato, escludendone alcuni, così come potrà essere rimodulata la configurazione, con conseguente revisione dei relativi costi.

L'art. 3, OCDPC 872 stabilisce infine al comma 4, che laddove si verificano eccezionali esigenze che dovessero richiedere un'integrazione delle disponibilità alloggiative, non fronteggiabili con la rete CAS/SAI, né altrimenti risolvibili, potranno essere rappresentate alla Regione, al fine di reperire soluzioni urgenti di alloggiamento e di assistenza temporanea. Detto supporto si configura come misura da adottare sia quando occorra ospitare persone in transito, non interessate cioè ad una significativa permanenza su questo territorio, sia nelle more del reperimento di posti aggiuntivi CAS/SAI in caso, come detto, di insufficienza dei medesimi.

Si richiama inoltre l'attenzione delle SS.LL. sull'art. 8 dell'OCDPC 872.

Questa norma consente l'accelerazione delle procedure dirette all'attivazione, da parte degli enti locali, dei posti della rete SAI: le relative procedure di affidamento, infatti, possono avvenire anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 36 e da 59 a 65 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Inoltre, lo stesso art. 8, comma 2, stabilisce, ai fini dell'accesso al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (FNPSA), la deroga ad alcune disposizioni delle Linee guida allegate al decreto del Ministro dell'Interno 18 novembre 2019.

Si segnala che allo scopo di dispiegare, fin dall'ingresso nel territorio nazionale dei profughi ucraini, ogni utile misura di immediato sostegno, l'art. 7 dell'OCDPC 872 prevede che la sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla competente Questura consenta lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma. Tale misura verrà a riconnettersi all'applicazione del



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85, conseguente alla decisione del Consiglio dei Ministri Affari interni e Giustizia dell'UE del 4 marzo 2022, n 2022/382, che ha disposto l'attivazione per la prima volta della Direttiva 2001/55/CE, la quale prevede, in caso di massiccio afflusso nell'Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.

Un cenno particolare meritano le forme di ospitalità offerte da privati che, come pure accennato, sono pervenute sia a quest'Ufficio, sia presso codesti Comuni.

A tale ultimo riguardo, e con riserva di ulteriori precisazioni, si fa presente che le **offerte di disponibilità alloggiative a titolo gratuito**, anche provenienti da persone fisiche, non richiedono la piena conformità delle stesse agli standard prestazionali stabiliti in relazione ai posti della rete CAS/SAI.

Tale conformità potrà essere richiesta, e previamente accertata, qualora venga a cessare il carattere gratuito delle offerte, in conseguenza della loro attrazione nella rete di accoglienza pubblica.

In tale fase, nella quale si registra un'ampia disponibilità all'accoglienza, le SS.LL. potranno eseguire una ricognizione, eventualmente in collaborazione con le associazioni di volontariato o con i rappresentanti delle chiese locali, per verificare la disponibilità di idonee strutture a titolo gratuito messe a disposizione anche da persone fisiche.

Si raccomanda, al riguardo, una tempestiva comunicazione circa le soluzioni individuate e circa i profughi che abbiano trovato alloggio secondo le predette modalità, in modo da consentire un costante, attento monitoraggio dei flussi di ingresso e delle presenze.

Le SS.LL. vorranno comunicare l'indirizzo delle strutture individuate, i proprietari delle stesse e il numero di posti mediante l'allegato format a questa Prefettura all'indirizzo mail: emergenzaucraina.pref_reggiocalabria@interno.it

Nell'eventualità che il predetto afflusso interessi **minori non accompagnati**, si raccomanda di segnalare tempestivamente tali presenze a questo Ufficio per individuare opportune soluzioni di accoglienza, nonché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, per le conseguenti iniziative normativamente previste.



Prefettura di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale del Governo

Resta inteso, come detto, che tutti coloro che offriranno ospitalità a cittadini ucraini dovranno presentarsi personalmente presso gli Sportelli Immigrazione suindicati, entro 48 ore dall'inizio dell'ospitalità o, comunque, entro il più breve tempo possibile, per rilasciare la Dichiarazione di Ospitalità e fornire i loro recapiti.

Nel fare riserva di ulteriori aggiornamenti, si evidenzia che sul sito istituzionale della Prefettura è stata attivata una sezione dedicata all'Emergenza Ucraina, e che per qualsiasi comunicazione legata all'emergenza umanitaria in questione, le SS.LL. dovranno avvalersi del seguente indirizzo mail: emergenzaucraina.pref_reggiocalabria@interno.it

IL PREFETTO
(Mariani)